



## ISTITUTO COMPRENSIVO "Tommaso Aiello"



Via Consolare, 119 90011 Bagheria (PA)  
☎ / 📠 (091) 902866 - C.f. 90007720825  
[paic836001@istruzione.it](mailto:paic836001@istruzione.it)  
[paic836001@pec.istruzione.it](mailto:paic836001@pec.istruzione.it)  
<http://www.icaiello.it/>  
Cod. unico ufficio "UFBOUK"

**AL PERSONALE DOCENTE  
AGLI/ALLE ALUNNI/E E, PER LORO TRAMITE, AI RISPETTIVI GENITORI  
AL SITO WEB/ALL'ALBO ON LINE/AGLI ATTI**

ISTITUTO COMPRENSIVO - "T. AIELLO"-BAGHERIA  
Prot. 0008037 del 21/11/2022  
I-1 (Uscita)

### CIRCOLARE N° 107

**Oggetto: Scuola dell'Infanzia - Obbligo di certificazione medica per assenza scolastica superiore a 10 giorni**

Il Dirigente Scolastico ritiene necessario fornire una debita informazione in ordine all'obbligatorietà del certificato medico per assenza scolastica superiore a 10 giorni relativamente agli/alle alunni/e della SCUOLA DELL'INFANZIA.

Nella fattispecie, per gli per gli alunni dell'Infanzia, in riferimento alla corretta applicazione della normativa vigente in materia di certificazione medica per assenza scolastica, in caso di patologia non riconducibile a Sars-Covid 19, giova rilevare che per la Regione Sicilia dal 01/04/2022, con la cessazione dello stato di emergenza nazionale, deve ritenersi caducata la relativa normativa di cui alla Nota prot. 33108/2020 dell'Assessorato alla Salute e al successivo D.A. redatto d'Intesa tra l'Ass. Reg. alla Salute e l'Ass. Reg. all'Istruzione e Formazione Professionale, per la riammissione in classe che, recependo il D.M. n. 80/2020, contemplava l'obbligo di certificazione medica per assenze superiori ai 3 giorni, per gli alunni 0-6 anni per l'a.s. 2020/2021.

Pertanto, in riferimento all'obbligo di presentazione di certificazione medica di cui all'oggetto - richiamato altresì il Protocollo Anticovid del Ministero dell'Istruzione pubblicato nel mese di Settembre 2022 - si precisa che, per l'a.s. 2022/2023, trova applicazione la normativa previgente di cui all'art. 3 del DDL n. 476/2019 recante "*Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2019 Legge di stabilità*" approvato in data 10/07/2019, che di seguito si riporta per semplificazione argomentativa: "*Ai fini della semplificazione amministrativa in materia di sanità pubblica e dell'efficacia delle prestazioni sanitarie nel territorio regionale, l'obbligo di certificazione medica per assenza scolastica, di cui all'articolo 42, comma 6, del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1967, n. 1518, si applica per assenze di durata superiore ai dieci giorni, fatta eccezione per le ipotesi in cui i certificati medesimi siano richiesti da misure di profilassi previste a livello internazionale e nazionale per esigenze di sanità pubblica*".

Ne consegue che, ad oggi, per l'a.s. 2022/2023, nelle scuole di pertinenza della Regione Sicilia -fatte salve eventuali ulteriori richieste di misure di profilassi previste a livello nazionale e/o internazionali - l'obbligo della presentazione della certificazione medica si applica solo per assenze di durata superiore a 10 giorni, venendo, pertanto, meno la differenziazione operata con il D.A. 11.11.2020 tra Scuola dell'Infanzia e Scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado.

**Sempre con passione per la scuola!**

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO,  
Prof. Nunzio Speciale**

*(Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse)*